

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 29-3110

**Legge regionale 12/2016. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali, per l'anno 2021, ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale pari ad euro 125.269,36.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 13.06.2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", pubblicata sul B.U. n. 24 del 16 Giugno 2016, a modifica della legge regionale 56/1977 ha inserito l'articolo 25 bis, che sancisce:

- al comma 1, "ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento";
- al comma 2, "qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1";
- al comma 3, "gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali";
- al comma 4, "gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati";
- al comma 5, "la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4";

l'articolo 3 della suddetta legge regionale 12/2016, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2016, sancisce:

- al comma 1, "in una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25-bis, comma 5 della L.R. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma;
- al comma 2, "alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Dato atto:

dello stanziamento di euro 50.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa 240520/2021 "Contributi per la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi - art. 2, L.R.12/2016 e art. 6, L.R. 1/2019" (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale regionale per l'anno 2021;

della D.D. n. 561 del 12.08.2020 che ha accertato euro 75.269,36 quali minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2019 (in attuazione alla DGR 37-718 del 17 dicembre 2019) e con

il bando 2020 (in attuazione alla DGR 1-1310 del 2 maggio 2020) per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte di cui all'art. 2 della L.R.12/2016 e all'art. 6 della L.R. 1/2019, a cui si è dato copertura finanziaria con l'impegno n. 3307/2020 e con l'impegno n. 1404/2021 del bilancio gestionale regionale, rendendo disponibili tali risorse per finanziare ulteriori interventi per le medesime finalità;

preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e Cibo, delle problematiche evidenziate dalle amministrazioni comunali connesse all'ospitalità ed alla messa in sicurezza della mano d'opera agricola stagionale salariata e non fissa, maggiormente aggravate dal protrarsi dell'attuale periodo emergenziale legato alla epidemia Covid-19;

ritenuto necessario, anche al fine di contribuire alla soluzione delle criticità segnalate dalle amministrazioni comunali, approvare, in attuazione della legge regionale 12/2016, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di contributi regionali, per l'anno 2021, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo, in particolare:

- di destinare al bando 2021 risorse finanziarie pari a complessivamente ad euro 125.269,36;
- di destinare, valutando la gravità del problema di assicurare ospitalità ai salariati agricoli stagionali in strutture pubbliche, i contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" dando priorità agli Enti Locali con minor numero di abitanti (per le Unioni di Comuni ed i Consorzi di Comuni sarà calcolata la media ponderata degli abitanti) per consentire una distribuzione capillare degli interventi finalizzati all'ospitalità abitativa, riducendo gli spostamenti della manodopera agricola stagionale ai fini del contenimento dei contagi da COVID-19 nel protrarsi della fase di emergenza sanitaria;
- di individuare le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili (al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati di persone in strutture centralizzate e di limitare gli spostamenti tra comuni della mano d'opera agricola salariata, stagionale non fissa, le sopra citate tipologie di strutture prefabbricate potranno essere allocate - per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno - da parte delle amministrazioni comunali, presso le aziende agricole che ne faranno richiesta per ospitare i lavoratori che prestano servizio presso le aziende agricole stesse) e di individuare gli interventi ammessi a finanziamento;
- che, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate con il presente provvedimento e di massimizzare l'efficacia del contributo regionale che verrà con successivo provvedimento dirigenziale concesso, la presentazione di progetti di intervento avvenga solamente da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente;
- che il contributo regionale agli Enti Locali beneficiari venga erogato per un importo fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, esclusa IVA, fermo restando il limite massimo di 25.000,00 euro nel rispetto di quanto sancito dalla legge regionale 12/2016, e che eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti;
- che gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere realizzati e rendicontati nell'arco dell'anno 2021;

richiamato che la legge regionale 35/2006 (articolo 12) ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), istituito con legge regionale 16/2002;

dato atto della vigente convenzione (approvata con DD n. 289 del 14/05/2020) stipulata con ARPEA in data 28/05/2020 (rep. n. 99 del 11/06/2020) per l'affidamento di incarico all'Agenzia

Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

dato atto che:

con la determinazione dirigenziale n. 472 del 14/07/2020 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

i contributi regionali previsti dal presente provvedimento vengono erogati senza ulteriori oneri dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) in quanto attività rientrante nelle competenze istituzionali di detta Agenzia;

richiamata la D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative e l'adozione del provvedimento di spesa;

visto:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 26 – 2777 del 15 gennaio 2021 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile";

dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 125.269,36, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio gestionale regionale per l'anno 2021:

- euro 25.269,36 quali minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2019 e con il bando 2020 di cui all'art. 2 della L.R.12/2016 e all'art. 6 della L.R. 1/2019, accertate con D.D. n. 561 del 12.08.2020, a cui si è dato copertura finanziaria con l'impegno n. 3307/2020 assunto sul capitolo di spesa 240520/2020 (Missione 16 – Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 1207 del 20/12/2019;
- euro 50.000,00 quali minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2020 di cui all'art. 2 della L.R.12/2016 e all'art. 6 della L.R. 1/2019, accertate con D.D. n. 561 del 12.08.2020, a cui si è dato copertura finanziaria con l'impegno n. 1404/2021 assunto sul capitolo di spesa 240520/2021 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 258 del 07.05.2020;
- euro 50.000,00 stanziati in competenza sul capitolo di spesa n. 240520/2021 (Missione 16 - Programma 1601);

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

a) di approvare, in attuazione della legge regionale 12/2016, i criteri, le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili e l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di

contributi regionali, per l'anno 2021, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e Consorzi dei Comuni del Piemonte, già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi, destinando risorse finanziarie pari complessivamente ad euro 125.269,36;

b) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 125.269,36, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio gestionale regionale per l'anno 2021:

- euro 25.269,36 quali minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2019 e con il bando 2020 di cui all'art. 2 della L.R.12/2016 e all'art. 6 della L.R. 1/2019, accertate con D.D. n. 561 del 12.08.2020, a cui si è dato copertura finanziaria con l'impegno n. 3307/2020 assunto sul capitolo di spesa 240520/2020 (Missione 16 – Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 1207 del 20/12/2019;
- euro 50.000,00 quali minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2020 di cui all'art. 2 della L.R.12/2016 e all'art. 6 della L.R. 1/2019, accertate con D.D. n. 561 del 12.08.2020, a cui si è dato copertura finanziaria con l'impegno n. 1404/2021 assunto sul capitolo di spesa 240520/2021 (Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 258 del 07.05.2020;
- euro 50.000,00 stanziati in competenza sul capitolo di spesa n. 240520/2021 (Missione 16 - Programma 1601);

c) di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative e l'adozione del provvedimento di impegno spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**Legge regionale 12/2016. Criteri per la concessione dei contributi regionali, per l'anno 2021, ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale pari ad euro 125.269,36**

## OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La Regione Piemonte ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale e culturale piemontese creando condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di emersione del lavoro non regolare. Il presente intervento si prefigge di intervenire sulla problematica della accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. Il finanziamento previsto, infatti, intende sostenere gli Enti Locali e le Associazioni ad essi convenzionate al fine di provvedere alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi, che soggiornano e prestano la loro opera nella Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione. Si intende ottenere il raggiungimento di tale fine mediante il finanziamento di lavori di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali e di allestimento di moduli abitativi temporanei per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le aziende agricole interessate alle loro prestazioni.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639 - Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte".

## BENEFICIARI

Singoli Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. - (in seguito Enti Locali), della Regione Piemonte, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente.

È necessaria l'iscrizione, o l'aggiornamento della posizione dell'Ente Locale, all'anagrafe agricola unica del Piemonte ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-639 del 1° agosto 2005.

## CRITERI DI SELEZIONE

Al fine di indirizzare i contributi regionali verso gli Enti Locali in cui la problematica si presenta con maggiore gravità, mirando ad assicurare ospitalità ai salariati agricoli stagionali in strutture pubbliche, sarà data priorità agli Enti Locali con minor numero di abitanti (per le Unioni di Comuni ed i Consorzi di Comuni sarà calcolata la media degli abitanti) per consentire una distribuzione

capillare degli interventi finalizzati all'ospitalità abitativa, riducendo gli spostamenti della manodopera agricola stagionale ai fini del contenimento dei contagi da COVID-19 nel protrarsi della fase di emergenza sanitaria.

## INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi gli interventi realizzati dagli Enti Locali nell'arco dell'anno 2021 come di seguito specificato:

- Acquisto, locazione (comprensivi di trasporto ed installazione) di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa; per "strutture prefabbricate" si intendono: prefabbricati modulari (tipo container) di tipo abitativo; prefabbricati modulari ad uso sanitario (strutture monoblocco comprensive di WC, lavandino, vasca e/o doccia). Il periodo di utilizzo non può essere superiore a centottanta giorni all'anno. Gli interventi realizzati non devono superare il limite di superficie di duemila metri quadrati ed essere eseguiti in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari vigenti. Tali "strutture prefabbricate" potranno, al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati di persone in strutture centralizzate e di limitare gli spostamenti tra comuni della mano d'opera agricola salariata, stagionale non fissa, essere allocate da parte delle amministrazioni comunali, presso le aziende agricole che ne faranno richiesta per ospitare i lavoratori che prestano servizio presso le aziende agricole stesse.

Non è ammesso il noleggio o l'acquisto di box con soli WC.

Sarà concesso un contributo forfettario di euro 1.500,00 per ogni modulo acquistato e/o euro 500,00 per ogni modulo noleggiato, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti del modulo stesso (il contributo forfettario relativo al noleggio viene considerato per tutto il periodo di utilizzo che non può essere superiore a centottanta giorni).

- Adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione, usufrutto o altro diritto reale di godimento, degli Enti Locali richiedenti; per adeguamento igienico-sanitario, oltre alla realizzazione di servizi igienici, si intendono anche, qualora le strutture attuali non consentano adeguate condizioni di vivibilità, opere quali: eliminazione delle infiltrazioni, rifacimento tetti e pavimentazioni, coibentazioni, sostituzione infissi.

Sono ammesse esclusivamente spese fatturate effettuate dagli Enti Locali beneficiari. Il contributo non potrà essere erogato a compenso di eventuali prestazioni lavorative svolte da dipendenti comunali o da dipendenti delle associazioni che realizzano l'intervento.

Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di arredamenti, all'acquisto di attrezzature da cucina, alla fornitura elettrica, alla fornitura idrica, agli allacciamenti alle reti di fornitura e dei servizi (gas, energia elettrica, acquedotto ecc.).

Non sono ammesse spese tecniche e spese generali e non sono riconosciuti costi relativi alla IVA.

È responsabilità degli Enti Locali beneficiari la gestione e la manutenzione delle strutture abitative (compreso il ricovero dei moduli abitativi, nel periodo di non utilizzo, in caso dell'acquisto degli stessi), la logistica e la tutela della sicurezza per quanto attiene l'accoglienza ed i servizi alla persona nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti nella realizzazione dell'intervento.

## RISORSE FINANZIARIE

Spesa regionale per l'anno 2021: 125.269,36 euro.

Importo massimo del singolo progetto: 25.000,00 euro (eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti).

Percentuale del contributo sulla spesa fatturata rendicontata e riconosciuta ammissibile dalla Direzione Regionale Agricoltura (IVA esclusa): fino al 100% della spesa ammissibile.

Gli Enti richiedenti saranno ammessi al finanziamento per l'intero importo di contributo richiesto e giudicato ammissibile dal Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile (fino all'importo massimo indicato al precedente paragrafo) secondo l'ordine decrescente di inserimento in graduatoria, sino al raggiungimento totale della copertura finanziaria di euro 125.269,36, perciò si potrà verificare la non completa liquidazione della spesa sostenuta dall'ultimo beneficiario finanziabile; in tale caso è fatta salva la facoltà di rinuncia per l'Ente richiedente interessato.

## LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione esclusivamente agli Enti Locali beneficiari dopo la verifica della rendicontazione approvata con deliberazione della Giunta dell'Ente beneficiario.

L'erogazione del contributo sarà effettuata da Arpea, in attuazione della vigente convenzione di cui alla DD n. 289 del 14/05/2020.